

## GEIE - GRUPPO EUROPEO di INTERESSE ECONOMICO

### PREMESSA STORICA

Nel "memorandum Colonna" (Commissione CE, "La politica industriale delle Comunità", Memorandum della Commissione al Consiglio, Bruxelles 1970), la Commissione prendeva atto della necessità di agevolare la creazione di sinergie transfrontaliere fra entità imprenditoriali comunitarie, ed esaminava le varie tipologie di associazionismo in partecipazione o momentaneo contenute nei principali diritti nazionali fra cui il consorzio italiano, l'*Interessengemeinschaft* tedesco ed il *Groupement d'Intérêt Economique* (GIE) francese.

Quest'ultimo, introdotto nel 1967, ha come principio fondamentale *l'interesse per le imprese desiderose di conservare la loro individualità e la loro autonomia di mettere in comune alcune fra le loro attività* (Relazione al Presidente della Repubblica, *Ordonnance* 23.9.1967, *Journal Officiel République Française* - libera traduzione dell'autore), ed ispirò la funzione e la struttura normativa del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) comunitario.

Infatti, il GIE fu ritenuto la forma ibrida di cooperazione più idonea affinché un gruppo di persone o di imprese potesse raggiungere una massa critica tale da competere a livello internazionale, senza rinunciare all'autonomia funzionale e proprietaria dei singoli membri, favorendo nel contempo *uno sviluppo armonioso delle attività economiche ed una espansione (...) equilibrata (...) della Comunità dipendenti dall'instaurazione e dal buon funzionamento di un mercato comune che assicuri condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale* (Primo Considerando, Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25.7.1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) - G.U.C.E. 31.7.1985, L 199 - nel seguito Reg. 2137/85).

### NORMATIVA

In maniera generale, il termine *joint venture* riassume tutta quella vasta tipologia di contratti e legami giuridici fra entità economiche, prevalentemente di tipo imprenditoriale, che cooperano per il raggiungimento di uno o più fini economici pur conservando l'autonomia dei singoli partecipanti, ma comprende una massa troppo eterogenea, ed il più delle volte "atipica" di accordi che rischiano di non poter assicurare un'adeguata protezione agli intervenienti ed una garanzia di riuscita al progetto comune. Per questo motivo, gli studiosi, soprattutto quelli inglesi, hanno considerato il GEIE come una *istituzionalizzazione (...) della flessibilità contrattuale* (Murphy, 1990).

Come ribadito da A. Badini Confalonieri (il GEIE, UTET 1999), due sono le novità presenti nel GEIE:

- a) una *tipizzazione giuridica* unitaria data dal legislatore comunitario alla cooperazione transfrontaliera fra gli operatori economici,
- b) la dimostrazione di una *progressiva espansione delle competenze comunitarie* e del diritto privato comunitario.

La disciplina del GEIE è stata introdotta dal legislatore comunitario tramite il Reg. 2137/85, che pur obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ha delle caratteristiche che lo avvicinano ad una direttiva, poiché demanda ai singoli legislatori nazionali l'emanazione di varie norme attuative.

### CARATTERISTICHE e STRUTTURA

**Oggetto:** l'art. 3, Reg. 2137/85, prescrive che il fine del GEIE non è quello di lucro per se stesso, ma di aiutare e migliorare l'attività dei membri ed i risultati di quest'ultima.

Deve quindi trattarsi di attività ausiliare e non può essere esercitato al suo interno alcun potere di direzione delle proprie attività, di quelle dei membri o di un'impresa terza.

Non può detenere, direttamente o indirettamente, azioni o quote di qualsiasi tipo nelle imprese membre e, per le imprese terze, questa facoltà è permessa soltanto se funzionale alla realizzazione dello scopo del GEIE e, comunque, sempre per conto dei membri.

Il GEIE non può avere più di 500 dipendenti o essere membro di altri GEIE. Infine, non può concedere alcun tipo di prestito ai dirigenti di società o persone loro collegate o trasferire alcun tipo di bene, se queste operazioni sono vietate o soggette a limitazione negli Stati di residenza delle società medesime.

**Membr:** l'art. 4 prevede che possano esserlo soltanto le società ai sensi dell'art. 48 (ex art. 58) della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE) come pure gli enti giuridici di diritto

pubblico e privato e le persone fisiche che esercitano un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, una libera professione o prestano altri servizi nella Comunità.

La composizione minima richiesta è di due società o enti giuridici con l'amministrazione centrale o due persone fisiche che esercitano l'attività principale, in due Stati membri diversi oppure una persona fisica ed una società di due Stati comunitari diversi (la persona fisica non deve necessariamente essere cittadina della Comunità, mentre è vietata la partecipazione diretta al GEIE di entità extraUE se non per il tramite di loro filiali comunitarie).

Gli Stati possono escludere per motivi di pubblico interesse la partecipazione ad un GEIE di alcune categorie di persone fisiche o entità giuridiche, come pure limitare il numero massimo di partecipanti ad un GEIE a 20 membri.

**Costituzione:** secondo l'art. 1, Reg. 2137/85, una volta stipulato il contratto di GEIE (per quanto riguarda la forma non è contenuta alcuna indicazione ma è consenso unanime che debba essere scritta ed i membri devono procedere all'iscrizione nello Stato membro della sede nel registro designato a tale scopo.

L'iscrizione permette al GEIE di essere titolare di diritti e obblighi, stipulare contratti, compiere atti giuridici e stare in giudizio a proprio nome. Viene però lasciata alla discrezione dei singoli Stati membri di accordare o no la personalità giuridica ai GEIE iscritti nei propri registri. Ogni dipendenza del gruppo basata in uno Stato diverso da quello della sede deve chiedere un'iscrizione in tale Stato.

**Pubblicità:** l'art. 8, Reg. 2137/85, richiede una pubblicazione sul bollettino ufficiale dello Stato della sede, delle principali indicazioni che figurano nel contratto di GEIE previste all'art. 5, Reg. 2137/85 (sede, oggetto, nomi dei membri, durata quando non sia costituito a tempo indeterminato), e del numero, data e luogo di iscrizione del GEIE, come pure della sua cancellazione.

Queste informazioni, insieme alla data, luogo e titolo della pubblicazione nazionale, devono poi far oggetto di ulteriore pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Dopo l'iscrizione, questi atti diventano inopponibili ai terzi, mentre per quelli compiuti precedentemente ed i cui obblighi non siano assunti dal GEIE dopo l'iscrizione, la responsabilità ricade solidalmente ed illimitatamente sui membri che li hanno posti in essere.

**Legge applicabile:** l'art. 2 c. 1, Reg. 2137/85, indica nella normativa nazionale dello Stato in cui il GEIE ha sede, quella di riferimento per determinare lo stato e la capacità delle persone fisiche e giuridiche e le norme interne di funzionamento del GEIE.

La sede (art. 12, Reg. 2137/85, deve essere collocata dove si trova l'amministrazione centrale del GEIE o quella di uno dei membri (nel caso di una persona fisica, dove questa svolge l'attività principale, purché il GEIE abbia un'attività reale).

Anche la nullità del GEIE deve essere pronunciata dall'Autorità Giudiziaria se prevista dalla legge nazionale applicabile, salvo lasciare la possibilità ai membri di regolarizzare la struttura entro un termine prestabilito.

**Organi collegiali** (artt. 16-20, Reg. 2137/85): sono composti dai membri e dagli amministratori che agiscono collegialmente. E' possibile creare altri organi, i cui poteri sono fissati nel contratto di GEIE. I membri riuniti prendono le decisioni riguardanti la realizzazione dell'oggetto del GEIE, e ognuno dispone di un voto, salvo previsione contraria del contratto (a condizione che nessun membro abbia individualmente la maggioranza).

La gestione del GEIE è demandata ad uno o più amministratori persone fisiche nominate nel contratto o da una decisione dei soci. Gli Stati membri possono prevedere che una persona giuridica sia amministratore del GEIE a condizione che nomini uno o più rappresentanti, persone fisiche, sui quali incombono le stesse responsabilità che se fossero essi stessi amministratori del GEIE.

Gli amministratori rappresentano ed impegnano il GEIE nei confronti dei terzi ed ogni limitazione ai loro poteri prevista dal contratto o da una decisione dei membri è inopponibile ai terzi anche se pubblicata. Se l'amministratore agisce oltre l'oggetto del GEIE, quest'ultimo è impegnato nei confronti dei terzi a meno che non si dimostri che il terzo sapeva o non poteva ignorarlo, tenuto conto delle circostanze (art. 20, Reg. 2137/85).

E' possibile l'ammissione di un nuovo membro solo per decisione unanime degli altri membri. Il nuovo membro risponde dei debiti del GEIE anche precedenti alla sua adesione salvo che ne sia escluso da una clausola del contratto che deve essere pubblicata per essere opponibile ai terzi (art. 26, Reg. 2137/85).

Il membro può recedere per giusta causa, oppure nei termini previsti dal contratto o, in mancanza di questi, con l'accordo unanime degli altri membri. Può invece essere escluso con decisione giudiziaria, promossa a richiesta della maggioranza dei membri, per motivi previsti dal contratto o quando contravvenga gravemente ai suoi obblighi o minacci il buon funzionamento del GEIE stesso (art. 27, Reg. 2137/85).

Il Reg. 2137/85 prevede alcune tipologie di decisioni che devono essere prese all'unanimità, mentre per le altre il contratto può prevedere il numero legale e di maggioranza. In assenza di disposizioni contrattuali, tutte le decisioni sono prese all'unanimità.

**Profitti e obblighi** (artt. 22 e 24, Reg. 2137/85): i profitti sono ripartiti fra i membri nelle proporzioni previste dal contratto o, in silenzio di questo, in parti uguali. Nella stessa misura, essi fanno fronte alle uscite supplementari di cassa. Tutti i membri rispondono inoltre solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni di qualsiasi natura del GEIE. In nessun caso il GEIE può fare appello al pubblico risparmio (art. 23, Reg. 2137/85).

**Trattamento fiscale** (art. 40, Reg. 2137/85): la normativa comunitaria stabilisce che i profitti del GEIE sono imponibili soltanto in capo ai singoli membri, secondo le relative normative nazionali.

## PRINCIPALI UTILIZZI

In quest'ambito si sono delineate due principali funzioni dell'istituto:

a) I GEIE di imprese per la partecipazione ad appalti pubblici. Anche se non è esclusa l'utilità del GEIE per la partecipazione a gare d'appalto private, è importante soffermarsi su quelli pubblici data la maggiore complessità dei requisiti e delle procedure richieste e la mancanza di previsione esplicita nel Reg. 2137/85. Per sopperire a ciò la Commissione CE ha integrato il regolamento con una Comunicazione del 7.9.1997 al riguardo (GUCE C 285/16, 20.9.1997). Questa Comunicazione ribadisce che non devono esservi ostacoli alla partecipazione del GEIE ad appalti pubblici, ed esso può svolgere tutte le funzioni di un qualsiasi altro tipo di *raggruppamento* (in senso non tecnico), coordinando l'attività dei membri, ma anche stipulando ed eseguendo in nome proprio i contratti ed assorbendo anche completamente ma solo temporaneamente, alcune attività dei membri. Le due sole condizioni richieste sono che:

- 1) il GEIE potrebbe dover assumere una forma giuridica precisa dopo l'aggiudicazione dell'appalto,
- 2) per l'aggiudicazione è necessaria una *valutazione consolidata delle risorse e delle capacità* del GEIE e di tutti i membri partecipanti.

Da ultimo, occorre ricordare che il GEIE può anche prendere parte ad appalti pubblici in Stati al di fuori dell'Unione Europea, non essendo vietato dall'art. 12. del Reg. 2137/85, a condizione che ci sia un'attività minima in almeno uno Stato dell'Unione di residenza dei membri.

b) Il GEIE fra liberi professionisti. Questa è l'altra forma di utilizzo frequente di GEIE, che è soltanto limitata dall'esistenza nei singoli Stati di particolari norme deontologiche sulle condizioni di esercizio della professione. E' comunque precisato che il GEIE in quanto tale non può esercitare una libera professione nei confronti dei terzi anche se può erogare delle prestazioni. Quindi il GEIE non può sostituirsi ad un professionista nello svolgimento di uno specifico incarico professionale determinato.

Un'altra particolarità è quella dell'eventualità di partecipazione di professionisti a GEIE misti, insieme con operatori economici non esercenti libere professioni, per l'esercizio di un'attività commerciale. Le normative interne che regolano le libere professioni potrebbero precludere, per esempio, la possibilità di gestire (o addirittura partecipare) a un GEIE che abbia un oggetto commerciale da parte di un libero professionista.

**Giancarlo Cervino**  
**Centre for International Fiscal Studies S.A.**  
**Lugano**